TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità

Nel caso in cui l'amministrazione regionale riscontri una difformità fra il progetto definitivo e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità, gli atti con i quali la stessa amministrazione da un lato comunica alla società istante di provvedere all'avvio di un nuovo procedimento con l'applicazione delle norme di legge e del regolamento vigenti al momento di presentazione dell'istanza stessa e, dall'altro, indica le istruzioni generali in merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, sono privi di immediata e diretta lesività per la posizione della società ricorrente, in quanto non determinano alcun arresto procedimentale, né con riguardo alla valutazione di impatto ambientale, né con riguardo al rilascio dell'autorizzazione unica regionale prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che il primo di tali atti conteneva la generica constatazione delle difformità tra il progetto presentato per la sottoposizione a VIA e quello originariamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA, al termine della quale vi era con l'avvertimento che l'istanza sarebbe stata valutata come nuova, nel rispetto delle norme di legge di regolamento vigenti alla data della relativa presentazione. Di conseguenza, chiosa il Collegio, non è dato comprendere quale sia stato il concreto effetto di siffatta nota sull'iter della domanda presentata dalla società.
Nel secondo caso, invece, il Collegio ha sottolineato che la ricorrente non ha dato prova che da detta delibera sia scaturito un immediato e concreto pregiudizio, in vista del conseguimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del parco eolico).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da En. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via (...);

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare (...);

Comune di Vinosa e Provincia di Taranto, non costituiti;

per l'annullamento

della nota prot. AOO089 — 0011989 del 28 ottobre 2009, pervenuta in data 7 novembre 2009, a firma del Dirigente del Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, con cui è stato disposto che l'istanza di v.i.a. presentata dalla ricorrente dovrà comportare l'avvio di un nuovo procedimento con l'applicazione delle norme di legge e di regolamento vigenti al momento di presentazione dell'istanza stessa;

nonché, con motivi aggiunti, della deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2010 n. 595, pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 17 marzo 2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Ma.Ri. e Ma.Li.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. La società ricorrente ha presentato, in data 30 marzo 2007, domanda di autorizzazione unica per la costruzione di un parco eolico composto da quindici aerogeneratori, nel Comune di Ginosa.

Con determina n. 139 del 29 febbraio 2008, la Regione Puglia ha disposto di assoggettare il progetto a valutazione di impatto ambientale.

In data 23 giugno 2009, la società ha depositato presso gli uffici regionali lo studio di impatto ambientale ed il progetto definitivo, nel quale il numero di aerogeneratori è stato ridotto da quindici a dieci, con conseguente spostamento degli stessi, all'asserito fine di recepire le prescrizioni di carattere ambientale impartite dalla Regione con il provvedimento di screening.

2. Con il primo degli atti impugnati, la nota prot. 0011989 del 28 ottobre 2009, la Regione Puglia, ha rilevato la difformità del progetto presentato il 23 giugno 2009, rispetto a quello sottoposto a verifica di assoggettabilità a v.i.a., ed ha comunicato alla ricorrente, in termini piuttosto criptici, che "...l'istanza dovrà comportare l'avvio di un nuovo procedimento con l'applicazione delle norme di legge e del regolamento vigenti al momento di presentazione dell'istanza stessa".

La delibera di Giunta regionale n. 595 del 2010, impugnata con motivi aggiunti, contiene invece istruzioni generali in merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, nonché chiarimenti in ordine all'applicabilità della precedente delibera di Giunta regionale n. 2467 del 2008.

3. Avverso i predetti atti la società ricorrente deduce violazione degli artt. 10 - ss. della legge regionale n. 11 del 2001, violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione delle delibere di Giunta regionale n. 35 del 2007, n. 1462 del 2008 e n. 2467 del 2008, incompetenza e difetto di motivazione.

In subordine, afferma che la legislazione regionale pugliese in materia di valutazione di impatto ambientale sugli impianti eolici sarebbe affetta da incostituzionalità, per i motivi enunciati nell'ordinanza di rimessione n. 148 del 9 settembre 2009 di questa Sezione.

Si è costituita la Regione Puglia, resistendo al gravame.
L'istanza cautelare è stata respinta, per difetto del periculum in mora, con ordinanza n. 474 del 23 giugno 2010.

Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2011 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile, per difetto d'interesse.

Gli atti impugnati sono infatti privi di immediata e diretta lesività per la posizione della società ricorrente, in quanto non determinano alcun arresto procedimentale, né con riguardo alla valutazione di impatto ambientale, né con riguardo al rilascio dell'autorizzazione unica regionale prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (si veda, su fattispecie pressoché identica: TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 844).

Il primo di essi, la nota del 28 ottobre 2009, contiene invero la generica constatazione delle difformità tra il progetto presentato il 23 giugno 2009 (per la sottoposizione a v.i.a.) e quello originariamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a v.i.a., culminata nella determina n. 139 del 29 febbraio 2008. In particolare, il responsabile del procedimento ha cura di evidenziare che nel secondo progetto vi è il riposizionamento di dieci aerogeneratori, in siti completamente differenti.

Al termine, nelle ultime righe, il provvedimento si conclude con l'avvertimento che l'istanza sarà valutata come nuova, nel rispetto delle norme di legge di regolamento vigenti alla data della relativa presentazione.

Non è dato comprendere quale sia stato il concreto effetto di siffatta nota sull'iter della domanda presentata dalla En. S.a.s.; d'altra parte, con le memorie conclusive depositate in vista dell'udienza di trattazione, la parti paiono confermare che l'istruttoria sull'impatto ambientale è tuttora pendente e non ancora conclusa.

Resta perciò escluso che la Regione abbia interrotto il procedimento di v.i.a. con effetti definitivi ed irreversibili.

Analoghe considerazioni valgono per il contenuto della delibera di Giunta regionale n. 595 del 2010, che detta istruzioni generali sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti eolici ed interpreta in via autentica taluni paragrafi della precedente delibera regionale n. 2467 del 2008.

La ricorrente non ha dato prova che da detta delibera sia scaturito un immediato e concreto pregiudizio, in vista del conseguimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del parco eolico.

Il difetto d'interesse risulta, a questo punto, viepiù confermato dal sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007 e dell'intero regolamento regionale n. 16 del 2006 ivi richiamato.

Gli atti qui impugnati, infatti, costituiscono applicazione della disciplina regolamentare a suo tempo introdotta dalla Regione Puglia in materia di valutazione ambientale dei progetti di realizzazione di impianti eolici (e, segnatamente, delle norme transitorie applicabili ai Comuni privi del P.R.I.E.), disciplina che è stata ormai integralmente travolta dalla citata pronuncia di incostituzionalità.

Anche sotto tale profilo, dunque, la società ricorrente non ha interesse ad ottenere l'annullamento della nota prot. AOO089 - 0011989 del 28 ottobre 2009 e della delibera n. 595 del 2010.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.

Le spese restano compensate, tenuto conto del contenuto ambiguo degli atti regionali, che la ricorrente ha ritenuto di dover impugnare per tuziorismo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta - Presidente

Giuseppina Adamo - Consigliere

Savio Picone - Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 3 agoisto 2011.